



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53 DEL 14-11-2017

Oggetto: Censimento Obbligatorio Amianto, ex D.M. 18 marzo 2003, n. 101 e ss.mm.ii..

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge 23 marzo 2001, n. 93 concernente disposizioni in campo ambientale, all'art. 20 prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione di interventi di bonifica di particolare urgenza;
- il DM 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell'art. 20 della citata legge, con tiene il regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, e in particolare gli artt. 2 e 3 ne definiscono i criteri;
- il consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 64/01 nella seduta del 10 ottobre 2001, ha approvato il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto per attivare conseguenti azione di bonifica;
- con nota dell'assessore all'Ecologia della Giunta Regionale della Campania, pervenuta con prot. 7252/SP del 22/12/2014, veniva trasmesso uno specifico format di rilevazione dei dati in conformità alle categorie di ricerca e dei parametri definiti nell'allegato A del D.M. 18 marzo 2003, n. 101 al fine di acquisire informazioni necessarie per il censimento e la mappatura dei beni contenenti amianto per conto del MATT (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- le richiamate schede di rilevazione/auto notifica, predisposte da ARPA Campania, devono essere compilate e firmate dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e trasmesse alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema, U.O.D., che provvederà alla successiva elaborazione ed inoltro al ministero della tutela dell'ambiente e del territorio (MATT), ai sensi del D.M. 101 2003;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di G. R. n. 629 del 21/04/2005 e successivo decreto dirigenziale n. 375 del 1 giugno 2006 la Regione Campania ha approvato uno schema di convenzione per la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione

Campania, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del D. M. 101 del 18/03/2003, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico;

- la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- si ritiene necessario ed indispensabile provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero in matrice friabile;
- il censimento, ai sensi del comma 2 art. 12 del DPR 08/08/1994, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
- questa Amministrazione ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l'iter conoscitivo sulla diffusione dell'amianto su territorio comunale, predisponendo apposita mappatura locale del territorio da trasmettere alla Regione e da utilizzare come strumento per la richiesta di finanziamenti pubblici per la bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto e per ricevere contributi per l'allestimento e l'attivazione di siti di stoccaggio debitamente autorizzati;

VISTO:

- la Legge 21/03/1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DM 06/09/1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DPR 8 agosto 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, che all'art. 3 disciplina il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e il censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica, e all'art. 12 il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
- il D.M. 471 del 24/10/1999, Regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7, comma 6, della Legge Regionale N. 20 del 9 dicembre 2013 "Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto -RCA";
- La nota dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Campania n. 7252/SP del 22/12/2014 contenente le schede tecniche o di rilevazione Allegato:
 - a) Schede auto notifica/rilevazione edifici;
 - b) scheda auto notificazione /rilevazione imprese;
 - c) schede di auto notifica per la definizione del rischio;

RICHIAMATO:

- il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;
- il D.Lgs n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'art. 192, comma 3 riguardante i provvedimenti in materia di competenza del Sindaco;

ORDINA

1. ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;

2. ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
3. ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive; entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sindacale di provvedere:
 - A. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune e disponibili sia presso gli Uffici del Settore Ambiente – Ufficio Ecologia, sia sul sito Internet del Comune di Marcianise;
 - B. all'attuazione delle azioni e/o degli interventi previsti dal DM 06/06/1994, in via cautelativa, al fine di eliminare condizioni di rischio per la salute pubblica. Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali, e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, vanno indirizzate al Comune di Ercolano – Settore Ambiente – Ufficio Ecologia, oppure presentate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sindacale. Il Comune provvederà a trasmettere alla Direzione Regionale Ambientale ed Ecosistema, U.O.D., tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

- che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato già la valutazione del rischio amianto potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Ercolano, può presentare segnalazione scritta al Comune di Ercolano Settore Ambiente – Ufficio Ecologia;
- Per l'inosservanza all'obbligo previsto dalla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da euro 2.582,20 ad euro 5.164,57, ai sensi della Legge 257/92, art. 15, comma 4. L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

DISPONE

1. che il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, della Polizia Municipale curino la vigilanza, il controllo, la verifica e l'esatto adempimento della presente ordinanza, anche al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di loro competenza;
2. la trasmissione della Presente ordinanza:
 - Prefettura di Caserta;
 - Provincia di Caserta - Settore Ambiente;
 - ARPAC di Caserta – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Compagnia Carabinieri di Marcianise;
 - Compagnia G.d.F. di Marcianise;
 - Commissariato P.S. Marcianise;
 - Comandante della Polizia Municipale;
 - Responsabile Settore Patrimonio, relativamente al patrimonio pubblico del Comune di Marcianise;
 - Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Marcianise;

DISPONE, INOLTRE,

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online Comunale, sul sito web del Comune, nonché per la più ampia divulgazione della stessa con manifesti pubblici.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Campania, sede di Napoli, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Ecologia del Comune di Marcianise, negli orari di apertura al pubblico.

Dalla Casa Comunale, 14-11-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2017 al 02-12-2017

Marcianise 17-11-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne